



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot DVA DEC-2011-0000470 del 13/09/2011

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTI inoltre gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO l'allegato II, punto 7), del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, prevede la competenza di VIA statale per le attività di "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare";

VISTO il D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 che all'art. 2, comma 3, lettera "h", prevede l'apporto di modifiche all'art 6 del D.lgs 152/2006 ed in particolare aggiunge il comma 17;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008;



VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Petroceltic Italia S.r.l. in data 02.02.2011 e acquisita al protocollo DVA-2009-0002584 del 07.02.2011 relativa al programma lavori collegato al permesso di ricerca di idrocarburi provvisoriamente denominato "d 507 BR-EL";

VISTI gli Avvisi al Pubblico apparsi in data 02.02.2011 sui quotidiani "La Repubblica" ed "Il Tempo" (ed. Abruzzo);

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di V.I.A., ed i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria;

PRESO ATTO che:

- l'area richiesta per il permesso di ricerca ricade nell'off-shore medio adriatico, al largo delle coste abruzzesi (Ortona);
- l'area del permesso non interferisce con le aree di divieto introdotte dal D.lgs 128/2010
- le attività di prospezione geologica e geofisica relative al programma lavori collegato al permesso di ricerca è ripartito in quattro distinte fasi:


Prima fase : studi geologici;

Seconda fase: acquisto di linee sismiche preesistenti;

Terza fase: re-processing e interpretazione dei dati sismici preesistenti;

Quarta fase: registrazione di circa 300 km² di sismica 3D;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 703 del 06.05.2011, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Petroceltic Italia S.r.l. che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Ministero per i Beni e la Attività Culturali con nota DG/PBAAC/34.19.24/16344 del 17.05.2011 (DVA-2011-0011866 del 18.05.2011), che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., osservazioni da parte del pubblico;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base della suddetta ricognizione, e di quanto dichiarato dal proponente, non risultano acquisiti, né da acquisire, pareri di natura ambientale. Qualora, nelle more della definizione del procedimento autorizzativo, venisse ad emergere la necessità di acquisire eventuali, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non individuati, essi dovranno essere acquisiti in sede di definizione del procedimento autorizzativo;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;



DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto relativo alle attività di prospezione geologica e geofisica con la tecnica dell'air-gun nel Permesso di ricerca di idrocarburi "d 507 BR-EL" presentato dalla Società Petroceltic Italia S.r.l. con sede in Via Paola, 24 int. 7 00186 Roma, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS

A1) Per l'esecuzione della prospezione sismica dovranno essere integralmente rispettate tutte le misure di prevenzione e mitigazione indicate nello Studio Preliminare Ambientale, gli standard di buona pratica e le procedure elaborate dal JNCC (Joint Nature Conservation Committee) che di norma sono seguite durante le prospezioni sismiche effettuate nelle acque di pertinenza del Regno Unito, oltre ad altre misure che vengono sinteticamente di seguito riportate:

- le attività di avvistamento dovranno essere condotte da almeno 2 (due) osservatori qualificati MMO (Marine Mammals Observer), esperti nel riconoscimento di cetacei ed appartenenti ad Enti accreditati (tra cui anche l'ISPRA); le tecniche di avvistamento dovranno essere sia di tipo visuale, con l'ausilio del binocolo, che di tipo acustico, mediante l'uso di idrofoni, posizionati in maniera tale da consentire il rilevamento della presenza dei cetacei. Gli idrofoni dovranno essere posizionati sia sulla nave utilizzata per le ricerche sia su altri mezzi che procedono parallelamente ad essa, alla stessa velocità e alla distanza di 6 miglia nautiche circa;
- l'intensità di lavoro degli air gun dovrà essere raggiunta gradualmente, partendo dal volume minore dei cannoni (circa 150 dB) e via via aggiungendo gli altri con una modalità di crescita di 5 dB ogni 5 minuti, in un tempo medio di almeno 20 minuti, durante i quali i cannoni stessi





Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- aumentano gradatamente la frequenza di sparo. Tale operazione sarà eseguita ogni qualvolta si interromperà la prospezione per più di 5 minuti;
- gli spari non possono iniziare, o devono essere immediatamente sospesi, nel caso vengano segnalati (visualmente e/o mediante idrofoni) cetacei entro 1 miglio marino dagli arrays. Gli spari dovranno essere interrotti ad ogni fine linea;
 - nel caso di accertata presenza di mammiferi marini all'interno della zona di ricerca, l'inizio delle attività sarà posticipato fino all'allontanamento degli animali, attendendo almeno 30 minuti dall'ultimo avvistamento; nel caso gli animali siano segnalati nella fascia compresa tra 1 e 3 miglia marine sarà necessario effettuare un soft start prolungato (uso di un singolo air gun fino a quando non abbiano lasciato la zona); inoltre, durante i 30 minuti antecedenti l'inizio degli spari, è previsto che gli osservatori si accertino dell'assenza anche di singoli individui nelle aree viciniori;
 - dovrà essere utilizzato il minore volume praticabile per gli arrays, limitando il più possibile le onde ad alta frequenza e gli arrays dovranno essere configurati in modo da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde.
- A2) Al termine del programma di ricerca deve essere compilato un report, nel quale devono essere riportati la data e la localizzazione precisa del survey, la tipologia e le specifiche degli air gun, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'air gun, inclusi il numero dei soft-start, le aree di ricerca. Relativamente alle osservazioni dei mammiferi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteo climatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo. I rapporti dovranno essere trasmessi almeno al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Salvaguardia Ambientale e Direzione Protezione Natura), all'ISPRA; il formato dei dati dovrà essere sia



cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- A3) In linea generale le operazioni di prospezione dovranno essere condotte senza interferire con i periodi di riproduzione di mammiferi marini, chelonidi, specie ittiche e crostacei, bentonici e/o stanziali e pelagici, la cui presenza, anche saltuaria, nell'area considerata sia accertata da letteratura scientifica esistente. In relazione a ciò si ritiene opportuna la predisposizione di una relazione da fornire all'osservatore di bordo e da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a conclusione dei lavori.
- A4) Dovrà essere assoggettata ad una nuova procedura secondo le norme in materia di VIA l'eventuale prosecuzione delle indagini.
- A5) Tutti i costi connessi alle operazioni in oggetto, con inclusione anche di quanto relativo alle attività degli osservatori, saranno ad esclusivo carico del Proponente.
- A6) Propagazione delle onde acustiche: prima dell'inizio dei rilievi dovrà essere fornito dal Proponente un elaborato che riporti la valutazione della distanza di propagazione dell'onda acustica in funzione dell'energia utilizzata e del fondale marino.
- A7) Nel caso che, durante l'effettuazione dei rilievi dovessero essere rinvenuti sul fondo marino, resti o reperti di possibile rilevanza archeologica, dovrà essere immediatamente data comunicazione alla Soprintendenza competente per i provvedimenti del caso.
- B) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- B1) dovrà essere predisposta una documentazione fotografica delle aree di fondo interessate dai lavori, che dovrà essere fornita alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Chieti, prima dell'inizio dei lavori, per le necessarie valutazioni;





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

B2) qualora, a seguito della valutazione della documentazione di cui alla precedente prescrizione B1), dovesse essere ritenuto necessario, dovranno essere effettuate prospezioni con georadar nelle aree di interesse;

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera A) (da A1 a A7) provvederà il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni dal medesimo impartite.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Petroceltic Italia S.r.l., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, all'ISPRA, alla Regione Abruzzo al Ministero dello sviluppo economico.

Sarà cura della Regione Abruzzo comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Petroceltic Italia S.r.l. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i beni e le attività culturali copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. dell'art. 14 ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale VIA - VAS, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto dello stesso provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

